COMMISSIONE VIII

AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI

32.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 10 MAGGIO 1989

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **GABRIELE PIERMARTINI**

INDICE

PAG.

Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Nuove norme per l'ambiente e programma di salvaguardia ambientale 1988-1990 *(Approvato dal Senato)* (3117);

Botta ed altri: Interventi per la conoscenza e la salvaguardia dell'ambiente (337);

de Lorenzo e Battistuzzi: Istituzione del fondo interventi ambientali (1454);

de Lorenzo ed altri: Promozione della qualità dell'ambiente e creazione di nuova occupazione (1753) 3

Piermartini Gabriele, *Presidente Relatore*, 3, 6, 7 8, 11, 12, 13, 14, 20, 21, 24, 25, 28, 32, 33

Angelini Pietro Mario 8, 18, 31, 33

Cederna Antonio 24

PAG.

D'Addario Amedeo 24

D'Angelo Guido 17

de Lorenzo Francesco 18, 19, 20, 31, 32

Ferrarini Giulio 7, 21, 33

Filippini Rosa 32, 33

Galli Giancarlo 4, 11, 19, 21, 25, 28

Gottardo Settimo 8

Martuscelli Paolo 28

Mazza Dino 33

Ricciuti Romeo 6, 8, 11, 12, 21, 25, 31

Rocelli Gianfranco 28

Ruffolo Giorgio, *Ministro dell'ambiente* 7, 11 12, 13, 14, 20, 21, 28, 32

Testa Enrico 5, 6, 7, 24, 25, 28, 32, 33

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 14,55.

PIERO MARIO ANGELINI, *Segretario f.f.*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Nuove norme per l'ambiente e programma di salvaguardia ambientale 1988-1990 (Approvato dal Senato) (3117); e delle proposte di legge Botta ed altri: Interventi per la conoscenza e la salvaguardia dell'ambiente (337); de Lorenzo e Battistuzzi: Istituzione del fondo interventi ambientali (1454); de Lorenzo ed altri: Promozione della qualità dell'ambiente e creazione di nuova occupazione (1753).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Nuove norme per l'ambiente e programma di salvaguardia ambientale 1988-1990 », già approvato dal Senato nella seduta del 4 agosto 1988; e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Botta ed altri: « Interventi per la conoscenza e la salvaguardia dell'ambiente »; de Lorenzo e Battistuzzi: « Istituzione del fondo interventi ambientali »; de Lorenzo ed altri: « Promozione della qualità dell'ambiente e creazione di nuova occupazione ».

Ricordo che, nella seduta del 26 aprile 1989, la Commissione ha nominato un Comitato ristretto che ha terminato i propri lavori.

In qualità di relatore illustrerò, pertanto, alla Commissione gli emendamenti interamente sostitutivi degli articoli del testo unificato adottato, in sede referente, nella seduta del 6 aprile 1989.

L'emendamento all'articolo 1 disciplina in maniera diversa il programma triennale per la tutela dell'ambiente, il quale viene proposto al CIPE dal ministro dell'ambiente, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nonché l'ANCI e l'UPI. Il programma è approvato dal CIPE, sentite le competenti Commissioni parlamentari, ed è aggiornato annualmente con identica procedura. Le risorse statali disponibili vengono coordinate a quelle previste dalle leggi di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, con particolare riguardo alle leggi n. 441 del 1987 e n. 475 del 1988. Mi sembra che questo orientamento sia molto positivo, in quanto consentirà di impostare una politica ambientale nel nostro paese. Per l'attuazione del programma per gli anni 1989-1991, nello stesso articolo 1 si prevede l'autorizzazione di una spesa complessiva già abbastanza rilevante, pari a 2.890 miliardi di lire.

Gli emendamenti agli articoli 2 e 3 riguardano, rispettivamente, la spesa statale e quella regionale; lo scopo della norma è quello di realizzare un controllo delle spese dello Stato e degli enti locali per finalità ambientali.

L'emendamento all'articolo 4 introduce lo strumento dell'intesa programmatica con le singole regioni e province autonome per l'attuazione del programma. Sono altresì previsti un coordinamento procedurale delle attività, interventi surrogatori nei confronti di eventuali inadempienze, nonché compiti di vigilanza da parte del ministro dell'am-

biente sull'esecuzione dell'accordo di programma.

Con l'emendamento all'articolo 5 viene previsto per la prima volta nel nostro paese un coordinamento dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno con il programma triennale, mentre l'emendamento all'articolo 6, innovando la disciplina concernente le aree a rischio ambientale, stabilisce che determinate zone vengono dichiarate « aree ad elevato rischio di crisi ambientale » previo parere delle Commissioni parlamentari competenti con deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'ambiente, d'intesa con le regioni interessate. La dichiarazione avviene sulla base di una relazione preliminare predisposta dal Ministero dell'ambiente, ha validità massima di cinque anni ed è rinnovabile mediante la stessa procedura prevista per la dichiarazione iniziale.

Con l'emendamento all'articolo 7 si disciplinano gli interventi urgenti di risanamento atmosferico ed acustico nelle città, prevedendo un'intesa tra il Ministero dell'ambiente e le regioni. Tale risanamento non presenta più caratteristiche di emergenza, ma diventa un'attività a regime, e ciò costituisce un notevole passo avanti.

L'emendamento all'articolo 8 riguarda i piani di risanamento idrico dei bacini idrografici dei fiumi Po, Adige, Arno, Tevere e Volturno nonché degli altri maggiori bacini idrografici che sfociano nel mare Adriatico. Detti piani sono elaborati per il 1989 dal ministro dell'ambiente e per i due anni successivi dai comitati di bacino disciplinati dalla legge per la difesa del suolo.

L'emendamento all'articolo 10 concerne l'istituzione dei parchi nazionali. Si stabilisce, in via transitoria, che sia il ministro ad indicare le modalità per la gestione dell'ente parco, da istituirsi senza far riferimento, com'è accaduto finora, alla legge riguardante il parco nazionale d'Abruzzo.

Per quanto riguarda l'articolo 13 del testo unificato, concernente la carta geologica, desidero sottolineare che la scelta del Comitato ristretto è stata nel senso di mantenere tale disciplina anche se, come pareva erroneamente in un primo momento, sembrava dovesse essere soppressa. Abbiamo preso atto, con soddisfazione, che così, invece, non era.

L'emendamento all'articolo 15 contiene disposizioni varie in merito alle materie provenienti da impianti di riciclaggio e alla realizzazione di interventi nel quadro delle iniziative internazionali per la tutela del Mediterraneo, prevedendo la conseguente soppressione degli articoli 16 e 17 del testo unificato.

Infine, si prevede la sostituzione dell'articolo 18, con una più corretta individuazione degli articoli cui le spese fanno riferimento.

In conclusione, ritengo che il lavoro svolto dal Comitato ristretto rispecchi le scelte maturate nel corso del dibattito rispondendo alle esigenze, unanimemente avvertite, di sviluppo della politica ambientale.

GIANCARLO GALLI. A mio avviso, i lavori del Comitato ristretto hanno introdotto nel testo in esame una diversa concezione (radicalmente innovativa rispetto a quella cui si è ispirato il Senato), pervenendo ad efficaci modifiche che hanno conferito al provvedimento un carattere di sostanziale organicità. Ritengo, pertanto, che i miglioramenti apportati possano consentire di procedere senza alcun ostacolo all'esame degli emendamenti presentati e, quindi, alla rapida approvazione del testo.

La normativa in esame considera come momento fondamentale della programmazione in materia ambientale il coordinamento tra le iniziative dello Stato e quelle delle regioni: si tratta di un aspetto particolarmente significativo, soprattutto se raccordato alle modifiche introdotte all'originaria formulazione degli articoli 6, 7 e 8, finalmente armonizzati con l'impianto generale.

Con l'approvazione del provvedimento in esame, quindi, sarà possibile soddisfare l'esigenza di conferire un carattere di maggiore certezza alle operazioni di predisposizione ed attuazione dei piani per

le aree ad alto rischio, oggi privi di qualsiasi garanzia sotto il profilo della poliennalità degli investimenti da parte dello Stato.

Inoltre, gli interventi previsti innovano organicamente le procedure vigenti in materia e potranno porsi come modello per la realizzazione di analoghe iniziative (si pensi, per esempio, al « piano Lambro » approvato in Lombardia).

Sulla base di tali considerazioni, auspico, in conclusione, la rapida approvazione del provvedimento in esame.

ENRICO TESTA. Non vi è dubbio che, soprattutto in seguito alla riformulazione dei primi articoli del testo in esame, siano state introdotte modifiche idonee ad accentuare il carattere programmatico del provvedimento, che nella formulazione originaria si configurava esclusivamente come atto di autorizzazione di spesa, sulla base di indicazioni generiche concernenti le procedure connesse con il Fondo previsto dalla tabella C della legge finanziaria per il 1988. La previsione di un rapporto stabile con le regioni consentirà senz'altro di utilizzare in maniera più organica e coordinata le risorse destinate all'ambiente.

Non altrettanto positivo, nonostante i miglioramenti introdotti, è il mio giudizio su quella parte del provvedimento che indica specifiche destinazioni di spesa. A tale riguardo vorrei sottolineare che ho fatto del mio meglio per rendere più adeguate le indicazioni contenute agli articoli 7, 9, 10 e 11; ciò nonostante, i criteri previsti per la formulazione dei programmi continuano ad essere tanto generici da far legittimamente prevedere una scarsa efficacia del provvedimento.

A mio avviso, sarebbe stato più opportuno concentrare il tempo e le risorse impiegati negli ultimi due anni (nel corso dei quali si è discusso del piano di salvaguardia ambientale) su alcune norme in grado, di per sé, di introdurre consistenti miglioramenti in relazione agli obiettivi unanimemente indicati. A tale riguardo vorrei sottolineare l'inadeguatezza della procedura disposta dall'articolo 18 della legge finanziaria per il 1988 alla cui approvazione – come il sottosegretario Ceccatelli potrà confermare – non ha fatto seguito l'impiego dei finanziamenti previsti a favore del Ministero dell'ambiente.

A fronte di tale situazione, la nostra Commissione si trova oggi ad esaminare un provvedimento che dovrebbe attivare i finanziamenti previsti dalla legge finanziaria per il 1989. Se si considera la necessità di dover sottoporre il testo in discussione, una volta approvato, all'esame del Senato, ci si rende facilmente conto che i tempi necessari a garantire l'efficienza della spesa si allungano notevolmente.

Vorrei, infine, formulare due considerazioni di merito. Sotto un primo profilo, osservo che (anche se non siamo soliti lamentarci delle difficoltà in cui opera la Camera) ci troviamo ad esaminare oggi, alle ore 15, un testo la cui formulazione, seppur parzialmente, è stata definita appena due ore fa. In secondo luogo, i colleghi sanno che il gruppo comunista è particolarmente preoccupato per quanto riguarda l'articolo 10, relativo ai parchi nazionali. Ritengo sia opportuno sgombrare il campo da possibili fraintendimenti: non desideriamo fare polemica in relazione alle norme concernenti il parco d'Abruzzo e non vogliamo neppure che questa vicenda assuma l'aspetto di una diatriba tra sostenitori o meno di tale parco. Unanimemente si è riconosciuta l'inadeguatezza di queste norme alle attuali esigenze, soprattutto qualora si intenda perseguire una politica tesa all'istituzione nei prossimi anni di circa venti nuovi parchi. L'intero settore necessiterebbe di strumenti più diffusi, ragionati e complessi.

L'emendamento del relatore 9. 1 (estensione anch'esso dell'originario articolo 18 della legge finanziaria per il 1988) prevede l'istituzione di ben dieci nuovi parchi nazionali ed interventi urgenti a favore di alcune situazioni particolari (Monti Sibillini, Pollino, Dolomiti, Bellunesi e foreste Casentinesi). In ordine all'istituzione dei nuovi parchi, l'emendamento del relatore, in accordo con il Go-

verno, rinvia a futuri decreti del ministro dell'ambiente, di concerto con le regioni; si tratta di un passo in avanti, in quanto si garantiscono i necessari margini di discrezionalità, ma il gruppo comunista non è ancora soddisfatto. Dico onestamente ai colleghi che ci troviamo in oggettiva difficoltà ad approvare una norma del genere, presentata un'ora fa, senza prima essere stati posti in condizione di consultarci con le varie realtà coinvolte in tale processo. Non vi nascondo che tali obiezioni rendono per noi difficile passare immediatamente all'esame ed alla votazione degli articoli, in quanto non vorremmo essere costretti ad esprimere un voto diverso da quello della maggioranza in relazione ad un argomento in merito al quale invece, se avessimo la possibilità di ragionare con più calma, potrebbe essere raggiunta un'intesa.

Propongo, pertanto, di esaurire la discussione sulle linee generali, e di rinviare l'esame dell'articolato ad una seduta successiva alla riapertura della Camera, invitando il Governo a presentare una formulazione dell'articolo 10 più coerente e ponderata. In caso contrario, il gruppo comunista si vedrebbe costretto a presentare un emendamento il cui contenuto potrebbe riproporre, per esempio, quello dell'emendamento approvato al Senato (vorrei sottolineare che probabilmente i nostri colleghi dell'altro ramo del Parlamento non saranno contenti di vedere distrutto il loro lavoro).

Mi dispiace, non è nostra intenzione frapporre ostacoli di alcun genere all'approvazione del provvedimento, ma purtroppo non vi è stato il tempo necessario per esaminare gli emendamenti; tra l'altro, non è la prima volta che votiamo ed approviamo proposte di modifica la cui coerenza con il testo al quale si riferiscono lascia qualche perplessità in chi ha partecipato alla votazione. Pertanto, ritengo opportuna una breve pausa di riflessione, anche alla luce degli emendamenti presentati dal collega Ferrarini, che mi sembrano di grandissima importanza, volti all'abolizione di alcune norme del codice civile.

PRESIDENTE. Ritengo che si possa procedere all'esame degli articoli sui quali esiste accordo tra i gruppi.

ENRICO TESTA. Concordo con la proposta del presidente.

ROMEO RICCIUTI. Mi rendo conto dell'opportunità di una rapida approvazione del provvedimento al nostro esame, al quale sono stati apportati notevoli miglioramenti grazie all'impegno della Commissione ed alla valida collaborazione del Governo, veramente apprezzabile. Il ministro si è dimostrato disponibile ad accogliere quei suggerimenti che ha ritenuto potessero perfezionare il testo; tale disponibilità va a mio giudizio sottolineata come fatto estremamente positivo.

Pur convenendo, dunque, sulla necessità di approvare in breve tempo il testo al nostro esame, devo far presente l'esistenza di talune questioni che non sono state ancora discusse, dato che si è proceduto in maniera informale al fine di dimostrare la buona volontà da parte di tutti, per la definizione dell'*iter* del provvedimento; quest'ultimo, per la verità, meriterebbe riflessioni diverse. Pertanto, prego i colleghi di prestare la massima attenzione a ciò che stiamo facendo e di prendere in considerazione anche proposte che possono sembrare poco rilevanti, ma che pure hanno una loro validità in ordine ad una politica di salvaguardia ambientale intesa in senso moderno. Sono favorevole a prevedere la possibilità di un esame più attento degli emendamenti; chiedo se sia possibile trovare il tempo per continuare i nostri lavori nella giornata di domani. Ripeto, è apprezzabile il modo in cui il Governo ed il ministro competente, con tensione morale notevolissima, si occupano della questione al fine di dare risposte adeguate ai gravi problemi ambientali esistenti nel nostro paese.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

GIORGIO RUFFOLO, *Ministro dell'ambiente.* Il provvedimento in esame attende da un anno e mezzo l'approvazione del Parlamento; ero convinto che la pausa rappresentata dal lavoro del Comitato ristretto fosse servita a sciogliere alcuni nodi esistenti. Devo rendermi conto, invece, che così non è stato. A questo punto ritengo che il Governo non possa far altro che rimettersi agli orientamenti emersi nella Commissione, le cui proposte sembrano ispirate al più grande buon senso. Non sarà certo il Governo a forzare la situazione, soprattutto perché convinto che le richieste avanzate siano mosse non da un intento dilatorio – che non avrebbe ragione di esistere – ma dalla volontà di pervenire ad un testo che ottenga il più vasto consenso, elemento necessario per affrontare l'ultima prova, rappresentata dal nuovo esame da parte del Senato.

In base alle considerazioni espresse, ritengo opportuno allinearmi alla proposta del presidente di procedere all'esame degli articoli.

Il Governo è disposto a fare tutti gli sforzi necessari, ma l'onorevole Testa sa meglio di me che le possibilità di mediazione tra le varie soluzioni non sono infinite, anzi, sono ristrettissime. Lo scopo da perseguire, pertanto, non è quello di far prevalere una posizione politica sull'altra, ma di ricercare la difficile via d'uscita, in una situazione nella quale non possiamo né venire meno agli impegni presi con le regioni, con le popolazioni e con i gruppi ambientalisti per l'istituzione di parchi, né anticipare qui una problematica la cui regolamentazione è demandata ad una legge organica, alla quale abbiamo deciso di rinviare la disciplina dell'intera materia. Tutte queste esigenze sono irrinunciabili, pertanto il terreno aperto alla mediazione non è dei più vasti.

Pensavo che oggi avremmo potuto, con il consenso del relatore, adottare l'unica soluzione proponibile: quella di delegare l'intera materia ad un'intesa tra Stato e regioni. Tuttavia, ripeto, sono sensibile alle argomentazioni avanzate, quindi mi allineo alla proposta formulata dal presidente.

PRESIDENTE. Propongo di passare all'esame degli articoli, accantonando quelli sui quali vi è disaccordo, che verranno discussi in una prossima seduta.

ENRICO TESTA. Non vi è disaccordo, ma la preoccupazione, da parte nostra, che rischiamo di approvare con troppa precipitazione una norma sulla quale non abbiamo potuto riflettere.

GIULIO FERRARINI. A nome del mio gruppo, dichiaro di concordare con l'ipotesi di concludere oggi l'esame del provvedimento, con l'approvazione del nuovo testo elaborato dal Comitato ristretto, in modo da consentire un'accelerazione dei tempi, richiedendo al più presto alle Commissioni competenti i prescritti pareri.

Se, però, non vi sono le condizioni necessarie per giungere alla conclusione, non so se valga la pena di addentrarci nella discussione di una parte degli articoli, rinviando gli altri ad una prossima seduta. Forse sarebbe preferibile chiudere la discussione sulle linee generali e rinviare l'intera fase dell'esame degli articoli. In tal modo, oltretutto, potremmo andare incontro alle esigenze di quei colleghi i quali hanno richiesto che venisse concesso un po' di tempo per svolgere ulteriori approfondimenti.

ENRICO TESTA. Vorrei chiarire una questione che è stata oggetto di recenti polemiche. Il collega D'Addario ha rilasciato dichiarazioni secondo le quali, a proposito di un voto comune della maggioranza e dell'opposizione, vi sarebbe stato un compromesso tra il gruppo democristiano ed il gruppo comunista allo scopo di eliminare alcuni parchi abruzzesi. Tale episodio, invece, è stato il frutto di un accordo tra il ministro e la maggioranza, altrimenti non avrebbe ottenuto il favore della Commissione bilancio.

Ho ritenuto necessario fornire tali chiarimenti per correggere le impressioni suscitate in Abruzzo, dove la « pelle » è molto sensibile ai problemi ambientali.

Considero l'emendamento presentato dal ministro questa mattina come un decisivo passo avanti, ma desidero far notare che non abbiamo avuto il tempo minimo necessario per esaminarlo.

ROMEO RICCIUTI. Vi sono emendamenti del Governo dei quali abbiamo avuto conoscenza soltanto ora: si tratta di modifiche fondamentali, pertanto non possiamo procedere senza averle prima esaminate compiutamente.

SETTIMO GOTTARDO. Considero necessario rinviare la discussione degli articoli, per consentire lo svolgimento di una più approfondita riflessione sugli emendamenti presentati, che rivestono notevole importanza.

PIERO MARIO ANGELINI. Ritengo che dobbiamo fare il possibile per giungere all'approvazione del provvedimento relativo alla salvaguardia ambientale entro la corrente settimana, prima della pausa dei lavori parlamentari dovuta allo svolgimento dei congressi di partito, in modo che il provvedimento possa essere approvato anche dal Senato entro il mese di maggio. La maggioranza ha fatto sforzi notevoli per comprendere tutte le diverse posizioni, per cui credo che non dovrebbero esservi altri problemi per l'approvazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta dell'onorevole Testa di procedere all'esame dei primi nove articoli, rinviando quello dei successivi ad una prossima seduta.

(È approvata).

Propongo di adottare quale testo per la discussione il testo unificato adottato, in sede referente, nella seduta del 6 aprile 1989. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Prima di passare all'esame degli articoli, comunico che la votazione degli emendamenti, ove ne ricorrano i presupposti regolamentari, avverrà in linea di principio e quelli approvati saranno trasmessi alle competenti Commissioni per i prescritti pareri.

Passiamo all'esame degli articoli del testo unificato.

Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

(Programma triennale per la tutela dell'ambiente).

1. Il Ministro dell'ambiente, sentite la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'Unione delle province italane (UPI) e l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) propone al CIPE per l'approvazione il programma triennale dell'azione pubblica per la tutela dell'ambiente, con riferimento al triennio successivo.

2. Il programma triennale contiene le disposizioni di indirizzo e le priorità dell'azione pubblica per la tutela dell'ambiente; opera il coordinamento della spesa per l'ambiente di tutte le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, degli enti locali e degli enti pubblici economici; fissa i criteri per l'attuazione della legislazione di programmazione e di quella di spesa nella politica ambientale.

3. Le indicazioni contenute nel programma triennale costituiscono disposizioni di indirizzo per gli atti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi quelli emanati dal Ministro dell'ambiente, e per quelli emanati dalle regioni in relazione alle funzioni proprie e a quelle loro delegate dallo Stato. Inoltre, esse costituiscono, per le regioni e gli enti locali, parametri per accedere ai finanziamenti previsti dal programma triennale ed a quelli concessi dalla Cassa depositi e prestiti.

4. La proposta di programma triennale è predisposta sulla base dell'istruttoria compiuta dal Comitato permanente per l'azione pubblica per la tutela dell'ambiente, all'uopo costituito presso il Ministero dell'ambiente. Detto Comitato, presieduto dal Ministro dell'ambiente o da un suo delegato, è composto dai rappresentanti dei Ministri per gli affari regionali e riforme istituzionali, per i problemi delle aree urbane, per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, per il coordinamento della protezione civile, dell'ambiente, dell'agricoltura e delle foreste, dei beni culturali e ambientali, del bilancio e della programmazione economica, della difesa, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'interno, dei lavori pubblici, della marina mercantile, delle partecipazioni statali, della sanità, del tesoro, dei trasporti e del turismo e dello spettacolo, nonché da un rappresentante per ciascuna delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, da un rappresentante dell'ANCI, da uno dell'UPI, da uno dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNICEM) e da uno dell'Associazione nazionale delle bonifiche. Alle spese di funzionamento del predetto comitato si provvede a valere sulle ordinarie disponibilità dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente.

5. L'attività istruttoria del Comitato permanente è svolta prioritariamente sulla base delle risultanze delle relazioni sullo stato dell'ambiente, nonché dei singoli piani di settore comunque interessanti la tutela dell'ambiente che le amministrazioni rappresentate sono tenute a comunicare. Il Ministro dell'ambiente disciplina, con proprio decreto, le modalità di funzionamento del Comitato permanente, che può organizzare la propria attività attraverso gruppi di lavoro.

6. Il programma triennale viene aggiornato ed integrato, entro il 30 giugno di ciascun anno, con le stesse procedure previste per la sua adozione.

7. Nella prima attuazione, il programma triennale, riferito sulla base dei dati e delle risultanze comunque raccolte, è disponibile entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

8. La delibera del CIPE di cui al comma 1 è assunta, in deroga alle procedure di cui ai commi 4 e 5, su proposta del Ministro dell'ambiente sentite le Commissioni parlamentari competenti.

9. Per l'attuazione del programma per gli anni 1989-91 è autorizzata la spesa di lire 514 miliardi per il 1989, lire 1.160 miliardi per il 1990 e lire 1.297 per il 1991 secondo le modalità e articolazioni degli articoli 6, 7, 8, 9, comma 6, 10, 11, 12, 13 e 16. Per il funzionamento del programma per gli anni successivi si provvede a norma dell'articolo 11-*quater*, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni.

Avverto che a tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti e subemendamenti:

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

ART. 1.

1. Il Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nonché sentite l'ANCI e l'UPI, propone per ciascun triennio al CIPE il programma triennale dell'azione pubblica per la tutela dell'ambiente.

2. Il programma è approvato dal CIPE, sentite le competenti Commissioni parlamentari, ed è aggiornato entro il 30 giugno di ciascun anno con identica procedura. Contestualmente alla trasmissione alle competenti Commissioni dell'aggiornamento annuale, il ministro riferisce sullo stato di attuazione del programma.

3. Il programma determina le priorità dell'azione pubblica per l'ambiente, ivi compreso l'utilizzo dei fondi FIO e dei finanziamenti comunitari disponibili; ri-

partisce per ambiti regionali, finalizzandole a dette priorità, le risorse statali disponibili e quelle di cui alla presente legge, coordinandole a quelle previste dalle leggi di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, con particolare riguardo alle leggi n. 441 del 1987 e n. 475 del 1988. Definisce altresì metodi ed indirizzi finalizzati a garantire, ai sensi dell'articolo 4, l'integrazione concertata tra risorse dello Stato e altre risorse pubbliche, con particolare riguardo a quelle delle regioni e degli enti locali, nonché risorse di enti pubblici economici e private. Il programma definisce inoltre lo schema tipo di accordo di cui all'articolo 4.

4. Per l'attuazione del programma per gli anni 1989-1991 è autorizzata la spesa di lire 514 miliardi per il 1989, di lire 1.119 miliardi per il 1990 e di lire 1.257 per il 1991 secondo le modalità e articolazioni degli articoli 6, 7, 8, 9, comma 6, 10 comma 2, 11, 12, 13, 14 e 15 comma 2. Per il finanziamento del programma per gli anni successivi si provvede a norma dell'articolo 11-*quater*, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni.

1. 1.

Il Relatore.

All'emendamento 1. 1, comma 2, dopo le parole: per la tutela dell'ambiente *aggiungere le seguenti:* armonizza la politica nazionale con quella comunitaria per la tutela ambientale.

0. 1. 1. 1.

Ricciuti.

All'emendamento 1. 1, comma 2, dopo le parole: enti pubblici economici *aggiungere le seguenti:* assicura il collegamento con le attività e con gli interventi di tutti gli organi ed istituzioni che abbiano competenza o che comunque svolgano attività incidenti sulla tutela dell'ambiente.

0. 1. 1. 2.

Ricciuti.

All'emendamento 1. 1, comma 3, dopo le parole: ambiti regionali *aggiungere le seguenti:* e, ai fini del risanamento idrico, per bacino idrografico.

0. 1. 1. 3.

Galli.

All'emendamento 1. 1, comma 3, sostituire dalle parole: ivi compreso l'utilizzo dei fondi FIO *fino alla fine del periodo, con le seguenti:* ; ripartisce per ambiti regionali, finalizzandoli a dette priorità, le risorse statali disponibili, ivi comprese quelle per interventi ed opere di tutela ambientale finanziate a carico del fondo interventi ed occupazione, e quelle della presente legge, coordinandole a quelle previste dalle leggi di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, con particolare riguardo a quelle relative allo smaltimento di rifiuti di origine industriale e solidi ed urbani, tenendo conto dei finanziamenti comunitari utilizzabili.

0. 1. 1. 4.

Galli.

All'emendamento 1. 1, comma 3, sostituire dalle parole: ivi compreso l'utilizzo dei fondi FIO *fino alla fine del periodo, con le seguenti:* ; ripartisce per ambiti regionali e, ai fini del risanamento idrico, per bacino idrografico, finalizzandole a dette priorità, le risorse statali disponibili, ivi comprese quelle per interventi ed opere di tutela ambientale finanziate a carico del fondo interventi ed occupazione, e quelle della presente legge, coordinandole a quelle previste dalle leggi di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, tenendo conto dei finanziamenti comunitari utilizzabili.

0. 1. 1. 5.

Galli.

All'emendamento 1. 1, comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: e da uno dell'organizzazione professionale-agri-

cola maggiormente rappresentativa a livello nazionale.

0. 1. 1. 6.

Ricciuti.

ROMEO RICCIUTI. Signor presidente, i miei emendamenti, oltre alla tutela ambientale e al risanamento, propongono di adottare anche il concetto di valorizzazione. Ritengo che il loro eventuale accoglimento migliorerebbe notevolmente il provvedimento in esame.

PRESIDENTE. In qualità di relatore, chiedo che sia ritirato il subemendamento Ricciuti 0. 1. 1. 1 in quanto verrebbe ricompreso nel subemendamento Galli 0. 1. 1. 5 sul quale esprimo parere favorevole.

Per quanto riguarda il subemendamento Ricciuti 0. 1. 1. 2, esprimo parere contrario, in quanto prevede, in modo ripetitivo, un concetto già contenuto nel primo comma del testo in esame. Per quanto riguarda il subemendamento Galli 0. 1. 1. 3, chiedo al presentatore di ritirarlo in quanto anch'esso verrebbe ricompreso nel successivo subemendamento 0. 1. 1. 5, mentre, poiché vi sarebbe la necessità di un parere della Commissione affari costituzionali, chiedo all'onorevole Ricciuti di ritirare anche il subemendamento 0. 1. 1. 6.

GIORGIO RUFFOLO, *Ministro dell'ambiente*. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo al subemendamento Ricciuti 0. 1. 1. 1.

ROMEO RICCIUTI. Signor presidente, ritiro i miei subemendamenti 0. 1. 1. 1, 0. 1. 1. 2 e 0. 1. 1. 6.

GIANCARLO GALLI. Signor presidente, ritiro i miei subemendamenti 0. 1. 1. 3 e 0. 1. 1. 4.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Galli 0. 1. 1. 5, favorevoli relatore e Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento del relatore 1. 1, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

(Spesa statale per l'ambiente).

1. All'articolo 6 della legge 5 agosto 1978, n. 468, dopo il quarto comma è inserito il seguente:

« Un apposito allegato allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente reca la riclassificazione per leggi e per programmi dei capitoli della spesa corrente ed in conto capitale finalizzati:

a) alla difesa, alla protezione, al recupero ed al risanamento dell'ambiente;

b) alla realizzazione di opere o interventi che producono rilevanti effetti sull'ambiente, ponendo, in particolare, in evidenza le quote destinate agli studi di impatto ambientale e quelle finalizzate alla ricostruzione di opere distrutte o danneggiate da calamità naturali ».

Avverto che a tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti e subemendamenti:

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

ART. 2.

(Spesa statale per l'ambiente).

1. All'articolo 6 della legge 5 agosto 1978, n. 468, dopo il quarto comma è inserito il seguente:

« Un apposito allegato allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente reca la riclassificazione per leggi e per

programmi dei capitoli della spesa corrente ed in conto capitale finalizzati:

a) alla difesa, alla protezione, al recupero ed al risanamento dell'ambiente;

b) agli studi di impatto ambientale ».

2. 1.

Il Relatore.

All'emedamento 2. 1, lettera a), *dopo la parola:* risanamento *aggiungere le seguenti:* e valorizzazione; *conseguentemente, dopo le parole:* dell'ambiente *aggiungere le seguenti:* per garantire anche migliori condizioni della vita.

0. 2. 1. 1.

Ricciuti.

All'emendamento 2. 1, lettera b), *sostituire le parole:* di impatto *con le seguenti:* ed ai progetti integrati di impatto e di valorizzazione.

0. 2. 1. 2.

Ricciuti.

Chiedo all'onorevole Ricciuti di ritirare il subemendamento 0. 2. 1. 1 perché non mi sembra opportuno inserire tale norma in un provvedimento. Esprimo, invece, parere contrario sul subemendamento Ricciuti 0. 2. 1. 2.

GIORGIO RUFFOLO, *Ministro dell'ambiente.* Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

ROMEO RICCIUTI. Non mi sembra che la formulazione del mio emendamento non sia qualificata per una legge. Chiedo, quindi, che venga posto in votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Ricciuti 0. 2. 1. 1.

(È respinto).

Pongo in votazione il subemendamento Ricciuti 0. 2. 1. 2.

(È respinto).

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento del relatore 2. 1.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

(Spesa regionale per l'ambiente).

1. All'articolo 9 della legge 19 maggio 1976, n. 335, dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente:

« Un apposito allegato al bilancio regionale reca la riclassificazione per leggi e per programmi dei capitoli della spesa corrente ed in conto capitale finalizzati:

a) alla difesa, alla protezione, al recupero ed al risanamento dell'ambiente;

b) alla realizzazione di opere o interventi che producono rilevanti effetti sul'ambiente, ponendo, in particolare, in evidenza: le quote destinate agli studi di impatto ambientale; quelle finalizzate alla ricostruzione di opere distrutte o danneggiate da calamità naturali, nonché quelle relative all'istituzione ed al funzionamento dei corsi regionali per la formazione professionale di tecnici della sicurezza e della difesa dell'ambiente ».

Avverto che a tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti e subemendamenti:

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

ART. 3.

(Spesa regionale per l'ambiente).

1. Su proposta del Ministro del tesoro, sentito il Ministro dell'ambiente, il CIPE adotta gli opportuni atti di indirizzo per le regioni finalizzati a garantire che la classificazione e l'esposizione delle spese regionali per l'ambiente siano omogenee a quelle delle spese statali ai sensi dell'articolo 2.

3. 1.

Il Relatore.

All'emendamento 3. 1, aggiungere al termine le seguenti parole:

Le regioni sono comunque tenute a trasmettere al Ministro dell'ambiente, entro il 30 giugno di ciascun anno, i dati sulla spesa ambientale.

0. 3. 1. 2.

Ferrarini.

Esprimo parere favorevole sul subemendamento Ferrarini 0. 3. 1. 2.

GIORGIO RUFFOLO, *Ministro dell'ambiente.* Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Ferrarini 0. 3. 1. 2.

(È approvato).

Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento del relatore 3. 1 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

(Procedure per l'attuazione concertata del programma triennale).

1. Il Ministro dell'ambiente, delegato all'attuazione del programma triennale, assume a tal fine ogni opportuna iniziativa. Qualora l'attuazione del programma triennale richieda l'iniziativa integrata e coordinata di più amministrazioni o enti pubblici, anche economici o ad ordinamento autonomo, il Ministro dell'ambiente propone la conclusione fra i soggetti interessati di un accordo di programma che attui il coordinamento delle azioni di rispettiva competenza, individuando il sogggetto al quale è affidato il coordinamento della gestione, del programma.

2. l'accordo determina, in particolare, i tempi e le modalità di attuazione degli interventi ed il loro finanziamento, nonché i criteri per la gestione delle opere. L'accordo prevede, altresì, interventi surrogatori nei confronti dei eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti, dichiarate sulla base di apposito procedimento di messa in mora, e procedimenti di arbitrato rituale. L'accordo è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente. Il decreto e l'accordo sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il Ministro dell'ambiente vigila sulla esecuzione dell'accordo di programma e, in caso di inadempienza dei soggetti partecipanti e di mancata attuazione delle procedure sostitutive stabilite, promuove la revoca parziale o totale del finanziamento.

4. Al fine di coordinare l'intervento straordinario nel Mezzogiorno col programma triennale, il Ministro dell'ambiente esprime parere obbligatorio sulla proposta di accordo di programma, avanzata dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ai sensi dell'articolo 7 della legge 1° marzo 1986, n. 64, che abbia rilevanza rispetto agli indirizzi programmatici nel settore della tutela dell'ambiente.

Avverto che a tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti, subemendamenti e un articolo aggiuntivo:

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

ART. 4.

(Attuazione concertata del programma).

1. Per l'attuazione del programma, il Ministro dell'ambiente promuove la conclusione di intese programmatiche con le singole regioni e province autonome, aventi ad oggetto l'impiego coordinato delle risorse.

2. Qualora l'attuazione del programma triennale richieda l'iniziativa integrata e coordinata di più amministrazioni o enti pubblici, anche economici o ad ordina-

mento autonomo, il Ministro dell'ambiente propone la conclusione fra i soggetti interessati di un accordo di programma che attui il coordinamento delle azioni di rispettiva competenza, individuando il soggetto al quale è affidato il coordinamento della gestione del programma. L'accordo definisce altresì le integrazioni ed il coordinamento procedurale delle attività dei singoli soggetti competenti necessari per la realizzazione del programma nonché le modalità di controllo del rispetto della sua attuazione.

3. L'accordo determina, in particolare, i tempi e le modalità di attuazione degli interventi ed il loro finanziamento, nonché i criteri per la gestione delle opere. L'accordo prevede, altresì, interventi surrogativi nei confronti di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti, dichiarate sulla base di apposito procedimento di messa in mora, e procedimenti di arbitrato rituale. L'accordo è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente. Il decreto e l'accordo sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

4. Il Ministro dell'ambiente vigila sulla esecuzione dell'accordo di programma e, in caso di inadempienza dei soggetti partecipanti e di mancata attuazione delle procedure sostitutive stabilite, promuove la revoca parziale o totale del finanziamento.

4. 1.

Il Relatore.

All'emendamento 4. 1, comma 2, dopo le parole: soggetti interessati *aggiungere le seguenti:* anche privati.

0. 4. 1. 1.

Ricciuti.

All'emendamento 4. 1, comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: In particolare, l'intesa definisce gli interventi da realizzare nel triennio indicando le quote finanziarie dello Stato, della regione ed eventualmente degli enti locali, nonché le modalità di coordinamento ed integrazione delle procedure.

0. 4. 1. 2.

Galli.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-*bis*.

1. Al fine di coordinare l'intervento straordinario nel Mezzogiorno con il programma triennale, il ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno è tenuto alle priorità del programma. Gli interventi che hanno rilevanza rispetto agli indirizzi del programma predetto sono adottati sentito il ministro dell'ambiente.

4. 01.

Il Relatore.

Per quanto riguarda il subemendamento Ricciuti 0. 4. 1. 1, ritengo eccessiva un'estensione dela norma anche ai soggetti privati, giacché l'attuazione del programma coinvolge unicamente sogetti pubblici; esprimo quindi parere contrario.

Per quanto riguarda, invece, il subemendamento Galli 0. 4. 1. 2 esprimo parere favorevole.

GIORGIO RUFFOLO, *Ministro dell'ambiente.* Il Governo si associa ai pareri espressi dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Ricciuti 0. 4. 1. 1.

(È respinto).

Pongo in votazione il subemendamento Galli 0. 4. 1. 2.

(È approvato).

Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento del relatore 4. 1, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Pongo in votazione, in linea di principio, l'articolo aggiuntivo del relatore 4. 01.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

(Aree ad elevato rischio di crisi ambientale).

1. Il programma triennale individua gli ambiti territoriali e i tratti marittimi per i quali, annualmente in sede di aggiornamento del programma stesso ai sensi dell'articolo 1, comma 6, il Ministro dell'ambiente predispone la proposta di dichiarazione di area ad elevato rischio di crisi ambientale, ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, definendo i termini di riferimento del piano di risanamento.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti e subemendamenti:

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

ART. 5.

1. L'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, è sostituito dal seguente:

« ART. 7 – 1. Gli ambiti territoriali e gli eventuali tratti marittimi prospicenti caratterizzati da gravi alterazioni degli equilibri ecologici nei corpi idrici, nell'atmosfera o nel suolo, e che comportano rischio per l'ambiente e la popolazione, sono dichiarati "aree ad elevato rischio di crisi ambientale" previo parere delle Commissioni parlamentari competenti con deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'ambiente, d'intesa con le regioni interessate. La dichiarazione avviene sulla base di una relazione preliminare predisposta dal Ministero dell'ambiente, tesa ad individuare i fattori di rischio, le motivazioni dell'opportunità e dell'urgenza della dichiarazione.

2. La dichiarazione di area ad elevato rischio di crisi ambientale ha validità per un periodo massimo di cinque anni. Il Ministro dell'ambiente riferisce annualmente alle competenti Commissioni parlamentari sullo stato di attuazione degli interventi, sugli effetti relativi alla situazione dell'ambiente nell'area individuale e, allo scadere del predetto termine, trasmette una relazione generale, contenente, in particolare, descrizione delle attività svolte, dei progetti ed opere intrapresi e realizzati, nonché dello stato dell'ambiente.

3. Qualora sia necessario rinnovare la dichiarazione di area ad elevato rischio di crisi ambientale, si procede ai sensi del comma 1.

4. Con deliberazione di cui al comma 1 sono individuati gli obiettivi per gli interventi di risanamento e le direttive per la formazione di un piano di disinquinamento teso ad individuare esclusivamente le misure urgenti atte a rinnovare le situazioni di rischio e per il ripristino ambientale.

5. Il piano, predisposto, d'intesa con le regioni interessate, dal ministro dell'ambiente, è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su deliberazione del Consiglio dei ministri.

6. Il piano, sulla base della ricognizione delle fonti inquinanti, dispone le misure dirette:

a) alla realizzazione e all'impiego anche agevolati, di impianti ed apparati per eliminare o ridurre l'inquinamento;

b) alla vigilanza sui tipi e modi di produzione e sulla utilizzazione dei dispositivi di eliminazione o riduzione dell'inquinamento;

c) a garantire la vigilanza e il controllo sullo stato dell'ambiente e sull'attuazione degli interventi.

7. Il piano definisce i metodi, i criteri e le misure di coordinamento della spesa ordinaria dello Stato, delle regioni e degli

enti locali disponibile per la realizzazione degli interventi previsti. Le risorse statali sono indicate nel programma triennale, che individua altresì gli ambiti territoriali e i tratti marittimi per i quali predispone la proposta di dichiarazione.

8. L'adozione del piano ha effetto di dichiarazione di pubblica utilità urgenza ed indifferibilità delle opere in esso previste.

9. Ai fini dell'attuazione del piano, il Ministro dell'ambiente, nei casi di accertata inadempienza da parte delle regioni di obblighi espressamente previsti, sentita la regione interessata, assegna un congruo termine per provvedere, scaduto il quale, provvede in via sostitutiva, su deliberazione del Consiglio dei ministri ».

5. 1.

Il Relatore.

All'emendamento 5. 1, comma 1, sostituire la parola: ecologici *con la seguente:* ambientali.

0. 5. 1. 3.

Galli.

All'emendamento 5. 1, comma 4, dopo la parola: risanamento *aggiungere le seguenti:* e valorizzazione; *conseguentemente, al comma 5, dopo le parole:* è approvato *aggiungere le seguenti:* contestualmente alla dichiarazione di cui al comma precedente.

0. 5. 1. 2.

Ricciuti.

All'emendamento 5. 1, comma 4, sopprimere le parole: di risanamento *e:* di disinquinamento.

0. 5. 1. 4.

Ferrarini.

All'emendamento 5. 1, comma 4, sostituire la parola: esclusivamente *con le seguenti:* in via prioritaria.

0. 5. 1. 5.

Il Governo.

All'emendamento 5. 1, comma 4, sopprimere le parole: di disinquinamento *e:* esclusivamente.

0. 5. 1. 6.

Galli.

All'emendamento 5. 1, comma 4, dopo la parola: ripristino *aggiungere le seguenti:* e la salvaguardia.

0. 5. 1. 7.

Galli.

All'emendamento 5. 1, comma 6, dopo la parola: ricognizione *aggiungere le seguenti:* degli squilibri ambientali, delle situazioni di degrado e.

0. 5. 1. 11.

Galli.

All'emendamento 5. 1, comma 6, sostituire le parole: delle fonti inquinanti *con le seguenti:* degli squilibri ambientali.

0. 5. 1. 8.

Ferrarini.

All'emendamento 5. 1, comma 6, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) a ridurre o eliminare i fenomeni di squilibrio ambientale.

0. 5. 1. 9.

Ferrarini.

All'emendamento 5. 1, comma 6, lettera b), *sostituire dalle parole:* dei dispositivi *sino al termine, con le seguenti:* dei mezzi per l'eliminazione o la riduzione dei fenomeni di squilibrio.

0. 5. 1. 10.

Ferrarini.

All'emendamento 5. 1, comma 6, aggiungere la seguente lettera:

d) a stimare i risultati e i vantaggi derivanti dagli interventi di risanamento e di valorizzazione.

0. 5. 1. 1.

Ricciuti.

All'emendamento 5. 1, comma 7, sopprimere le parole da: che individua *sino al termine.*

0. 5. 1. 12.

Galli.

All'emendamento 5. 1, comma 7, dopo le parole: programma triennale *aggiungere le seguenti:* o negli aggiornamenti annuali.

0. 5. 1. 13.

Galli.

All'emendamento 5. 1, comma 7, sostituire le parole: Le risorse statali sono indicate nel programma triennale *con le seguenti:* Il programma ripartisce le risorse statali disponibili per ciascuna area ad alto rischio.

0. 5. 1. 14.

Galli.

All'emendamento 5. 1, comma 7, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Il programma triennale indica e ripartisce le risorse statali disponibili per ciascuna area a rischio.

0. 5. 1. 15.

Galli.

All'emendamento 5. 1, comma 8, sostituire le parole: l'adozione *con le seguenti:* l'approvazione.

0. 5. 1. 16.

Galli.

All'emendamento 5. 1, sostituire il comma 9, con il seguente:

9. Nei casi di accertata inadempienza degli interventi previsti dal piano, la regione assegna un congruo termine per provvedere, decorso inutilmente il quale, provvede in via sostitutiva. Nel caso di inadempienza della regione, su proposta del Ministro dell'ambiente, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ad interventi in via sostitutiva. Nell'ipotesi di esercizio dei poteri sostitutivi di cui al presente comma, gli oneri derivanti dalla realizzazione e gestione degli impianti sono a carico del meccanismo finanziario indicato nel piano.

0. 5. 1. 17.

Galli.

All'emendamento 5. 1, sostituire il comma 9, con il seguente:

9. Nei casi di accertata inadempienza da parte degli enti locali competenti alla realizzazione degli interventi previsti dal piano, la regione assegna un congruo termine per provvedere, decorso inutilmente il quale, provvede in via sostitutiva. Nel caso di inadempienza della regione, su proposta del Ministro dell'ambiente, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ad interventi in via sostitutiva. Nell'ipotesi di esercizio dei poteri sostitutivi di cui al presente comma, gli oneri derivanti dalla realizzazione e gestione degli impianti gravano sulle risorse finanziarie, come definite dal piano.

0. 5. 1. 18.

Galli.

All'emendamento 5. 1, comma 9, aggiungere in fine le seguenti parole: nell'ambito delle categorie produttive, in particolare dell'agricoltura, operanti in materia di valorizzazione ambientale.

0. 5. 1. 19.

Ricciuti.

GUIDO D'ANGELO. Siamo consapevoli della necessità di approvare il provvedimento in esame perché riveste la stessa urgenza di quello concernente la difesa del suolo.

Desidero però esporre alcune riflessioni relativamente al piano per le aree ad elevato rischio di crisi ambientale. Innanzitutto, l'individuazione di tali aree concerne un'attività meramente amministrativa; mi scuso con i colleghi se insisto su tale concetto, ma se nei prossimi anni continueremo ad inserire in ogni legge disposizioni del tipo di quelle previste con l'emendamento del relatore 5. 1, rischieremo di snaturare la funzione esecutiva. Non reputo opportuno che su provvedimenti di individuazione delle aree ad elevato rischio ambientale debba intervenire il parere di una Commissione parlamentare, pur senza escludere un necessario controllo. Teniamo inoltre conto che l'articolo stesso prevede che il ministro debba informare le competenti Commissioni parlamentari sullo stato di attuazione degli interventi. Ripeto, introdurre nel procedimento amministrativo il parere di un organo parlamentare costituisce a mio avviso una confusione di ruoli.

Quando abbiamo approvato la legge sulla difesa del suolo, introducendo i piani di bacino, abbiamo inteso realizzare quella funzione di coordinamento sovracomunale che si rendeva indispensabile; mi sembra però inutile che i piani delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale debbano svolgere il medesimo ruolo dei piani di bacino; dobbiamo evitare queste sovrapposizioni.

FRANCESCO DE LORENZO. Convengo sull'opportunità di definire in maniera più adeguata le aree ad elevato rischio. Infatti, l'indicazione circa l'utilizzazione degli interventi previsti risulta troppo generica; innanzitutto le aree ed i territori cui fa riferimento l'emendamento 5. 1 sono differenti da quelli considerati dai piani di bacino, quindi non vi è sovrapposizione.

Sono dell'opinione che il previsto parere delle Commissioni competenti, debba riguardare le indicazioni di carattere generale e non le decisioni specifiche assunte dal potere esecutivo; tanto più che successivamente si prevede che il ministro dell'ambiente riferisca annualmente in merito alle aree a rischio. Un'individuazione di tali aree non è sufficiente: è grave che successivamente non si proceda, mediante proposte operative, alla modificazione delle condizioni che caratterizzano le zone stesse. Cito, in proposito, l'esempio dell'area di Napoli, individuata a rischio sin dal febbraio 1987, ma che non è ancora stata oggetto di intervento.

Per tali ragioni, sarebbe opportuno porre un vincolo al Governo, affinché provveda (indipendentemente dalla collaborazione delle regioni) alla presentazione del piano di risanamento entro sei mesi dalla dichiarazione: ciò allo scopo di evitare di creare sfiducia nella popolazione, come sta accadendo a Napoli. È necessario che il Governo assuma le proprie responsabilità; in mancanza di una previsione come quella da me indicata, si può verificare che allo scadere dei cinque anni previsti, la dichiarazione sia rinnovata facendo così trascorrere altro tempo senza che vengano presi gli indispensabili provvedimenti. Tra l'altro, occorre ricordare che le regioni in taluni casi non collaborano, come è avvenuto per la Campania.

Pertanto, o riconosciamo l'esistenza di un potere centrale e la necessità di un intervento del Governo, il quale, nel caso in cui la regione sia « latitante », assuma le proprie responsabilità, oppure si creerà una situazione inammissibile.

PIERO MARIO ANGELINI. Comprendo le considerazioni svolte dall'onorevole D'Angelo, che sono meritevoli di attenzione; tuttavia mi sembra che l'esigenza di una disciplina delle aree a rischio sia emersa anche nel corso di altri dibattiti. Pertanto, pur concordando con l'onorevole D'Angelo sulla necessità che questa non diventi una prassi normale, lo invito a riconsiderare la propria posizione, in quanto ritengo che il Parlamento debba conoscere l'uso che viene fatto di uno strumento eccezionale – quale la dichia-

razione – che « innesca » tutta una serie di decisioni di carattere politico, finanziario e programmatico.

Per quanto riguarda la seconda questione, l'onorevole D'Angelo ha ragione: l'intervento nasce da un'emergenza di natura ambientale, da una situazione di inquinamento dell'area alla quale il Ministero cerca di dare soluzione. Tuttavia, per quanto riguarda i piani di bacino, quando essi saranno predisposti, nulla vieterà che il Governo recepisca qualche elemento della programmazione del piano di bacino che consenta di conferire una più vasta prospettiva di natura ambientale agli interventi effettuati nell'area ad alto rischio. In questo senso, invito l'onorevole D'Angelo a riconsiderare la sua valutazione in proposito.

Circa il problema affrontato dall'onorevole de Lorenzo, da un punto di vista concettuale non vi sono obiezioni in ordine all'inserimento di una normativa di indirizzo, affinché il piano sia attuato entro il termine stabilito.

GIANCARLO GALLI. Sul tema delle aree ad alto rischio siamo stati costretti a ragionare intorno a questioni molto importanti e positive – per esempio il piano – e ad altre, invece, negative, come quella citata dall'onorevole de Lorenzo; mi riferisco al fatto che l'intesa Stato-regioni non funziona e i piani non avanzano. Ciò dimostra che lo strumento in sé ha una potenzialità notevole, ma, come tutti gli strumenti, può anche non essere utilizzato o esserlo in maniera sbagliata.

In sede di Comitato ristretto abbiamo cercato di risolvere alcuni problemi esistenti, concernenti innanzitutto i poteri sostitutivi della regione nei confronti degli enti. Se, per esempio, il comune di Milano decidesse di non realizzare il depuratore di Nosedo, nessuno potrebbe sostituirsi ad esso e il piano Lambro resterebbe inattuato in una sua parte fondamentale, ipotizzando che a Milano non siano installati i depuratori.

In secondo luogo, di fronte all'inadempienza regionale, è il ministro che si sostituisce alla regione. Diverso è il caso citato dall'onorevole de Lorenzo, rispetto al quale tuttavia abbiamo previsto una norma in base alla quale il ministro esercita complessivamente...

FRANCESCO DE LORENZO. Ma riguarda la parte attuativa, non quella progettuale.

GIANCARLO GALLI. Anche quella progettuale. Abbiamo immaginato una norma da inserire al termine di tutto il ragionamento, affinché non resti inattuata né la fase di progettazione, di individuazione degli interventi, né quella di esecuzione vera e propria. Ciò non è previsto dall'emendamento 5.1; tuttavia abbiamo configurato a tal fine altre disposizioni.

In relazione al finanziamento, in mancanza della garanzia rappresentata dallo stanziamento pluriennale dello Stato, la deliberazione del Consiglio dei ministri rischierebbe di rimanere « scritta sull'acqua ». Pertanto, il meccanismo che abbiamo introdotto garantisce la pluriennalità dei finanziamenti statali. Occorrerebbe prevedere un altro titolo, che tuttavia, stante la complessità delle questioni, abbiamo deciso di non inserire. Mi riferisco alla questione delle tariffe e della delegabilità delle stesse, per consentire l'attuazione dei piani. Come avviene, per esempio, per il piano Lambro, è giusto che lo Stato finanzi gli interventi (bonifica dei suoli, sistemazione idraulica, e così via) che non possono essere coperti dalle tariffe e, quindi, dai cittadini. Tutto ciò che, invece, può essere finanziato mediante le tariffe, deve esserlo in una misura tale da consentire la copertura totale dei costi di intervento e di gestione. Si tratta di una filosofia che a noi sembra responsabile, in quanto l'individuazione di un'area ad alto rischio non deve costituire un modo surrettizio per ricevere più finanziamenti da parte dello Stato. Dobbiamo avere la garanzia che gli interventi statali siano effettuati secondo le scadenze prefissate; non deve trattarsi di una sorta di Cassa straordinaria per il Mezzogiorno.

Infine, nel condividere le considerazioni espresse dall'onorevole D'Angelo, che ha prospettato il rischio di conflitti e di interventi scoordinati, ricordo di aver presentato specifici emendamenti all'articolo 8 volti, appunto, ad evitare tale possibilità.

PRESIDENTE. Condivido la proposta dell'onorevole de Lorenzo e mi dichiaro disponibile a presentare un subemendamento che recepisca le indicazioni da lui formulate.

FRANCESCO DE LORENZO. Nel ringraziare il presidente per la sua disponibilità, vorrei precisare in modo più dettagliato il significato della mia proposta.

Concordo con il collega Galli in merito alle considerazioni concernenti l'inserimento in un quadro organico di una normativa straordinaria in materia ambientale. Tuttavia, il problema che ho inteso sollevare è di diversa natura: nelle regioni meridionali si registrano un'organizzazione ed una capacità di intervento notevolmente diverse rispetto alle regioni settentrionali, per ragioni sulle quali non intendo soffermarmi in questa sede. Al riguardo è emblematico il caso di Napoli dove, mentre nella fase iniziale (nel cui ambito è prevista una collaborazione con il ministro dell'ambiente ai fini della dichiarazione di area a rischio) non si sono registrati problemi, la collaborazione è venuta a mancare nella fase di definizione del piano. La dichiarazione di zona ad alto rischio per il capoluogo campano è intervenuta nel febbraio del 1986 senza che, nel frattempo, sia stato realizzato alcun intervento conseguenziale.

Pertanto, occorre considerare l'ipotesi di mancata collaborazione da parte delle regioni, prevedendo la possibilità di decadere dall'originaria attribuzione della qualifica di zona ad alto rischio.

Le considerazioni formulate dall'onorevole Galli, pertanto, sono condivisibili per quanto riguarda il discorso a valle, rispetto al quale si può affermare che la dichiarazione finisce con l'essere soltanto un atto di buona volontà che aggrava la responsabilità del Governo. Il discorso, invece, va proposto a monte perché, a mio avviso, sarebbe necessario prevedere un intervento del Governo anche nelle ipotesi in cui si registri una scarsa collaborazione da parte delle regioni.

GIORGIO RUFFOLO, *Ministro dell'ambiente.* Intervengo per ricordare, più a me stesso che all'onorevole de Lorenzo, che il processo di dichiarazione di area a rischio consta di tre fasi. La prima consiste nella dichiarazione stessa, cui perviene il Consiglio dei ministri su proposta del ministro dell'ambiente che, a sua volta, è attivato da un'iniziativa regionale. La seconda fase è quella dell'approvazione del piano e l'ultima, infine, è quella della sua attuazione. Le osservazioni formulate dall'onorevole de Lorenzo si inseriscono tra le prime due fasi.

Cosa accadrebbe, infatti, se, una volta intervenuta la dichiarazione, decorresse inutilmente il periodo previsto per la predisposizione del piano (così come è accaduto per Napoli) in conseguenza di una mancata collaborazione della regione, oppure di una fase di crisi della stessa o, infine, per un disaccordo in materia? Il ministro si sostituirebbe alla regione? Non credo che questa soluzione possa essere sufficiente a risolvere la questione. Infatti, quando la regione non collabora, o è in crisi o, infine, non concorda con le linee indicate dal piano, il ministro non può sostituirsi ad essa, ma della questione deve essere investito il Consiglio dei ministri che potrebbe autorizzare il Ministero dell'ambiente a procedere.

È questa, a mio avviso, l'unica soluzione del problema prospettato. Pertanto, nel sottolineare che nel caso di Napoli la scadenza dei termini non è certo imputabile al Ministero dell'ambiente, ribadisco che l'unica prospettiva praticabile è quella di attivare nella fase indicata dall'onorevole de Lorenzo (non quindi nella fase attuativa cui fa riferimento il subemendamento presentato dall'onorevole Galli) un potere sostitutivo in capo al

ministro espressamente autorizzato dal Consiglio dei ministri, qualora non sia stato possibile pervenire ad un'intesa con la regione.

PRESIDENTE. Raccogliendo la proposta del collega de Lorenzo, ulteriormente specificata nell'intervento del ministro, in qualità di relatore, presento i seguenti subemendamenti:

All'emendamento 5. 1, comma 4, dopo la parola: risanamento *aggiungere le seguenti:* il termine.

0. 5. 1. 20.

All'emendamento 5. 1, comma 9, dopo le parole: ai fini *aggiungere le seguenti:* dell'elaborazione e.

0. 5. 1. 21.

In qualità di relatore, esprimo parere favorevoli sui subemendamenti Galli 0. 5. 1. 3 e Ferrarini 0. 5. 1. 4, purché quest'ultimo sia limitato all'aggiunta delle parole: « di risanamento », le seguenti: « di disinquinamento »; favorevole al subemendamento del Governo 0. 5. 1. 5; favorevole al subemendamento Ferrarini 0. 5. 1. 8, se riformulato nel senso di rendere aggiuntive le parole: « degli squilibri ambientali »; favorevole al subemendamento Ferrarini 0. 5. 1. 9 sempre nel senso di aggiungere e non sostituire il periodo alla lettera *a)*; favorevole al subemendamento 0. 5. 1. 10 purché nel senso di aggiungere alla lettera *b)* le parole: « dei fenomeni di squilibrio »; favorevole al subemendamento Galli 0. 5. 1. 15, Galli 0. 5. 1. 16 e Galli 0. 5. 1. 18 nel senso di considerare il comma aggiuntivo e non sostitutivo. Chiedo, infine, ai presentatori di ritirare i loro subemendamenti 0. 5. 1. 12, 0. 5. 1. 13, 0. 5. 1. 14, 0. 5. 1. 17 e 0. 5. 1. 19.

GIULIO FERRARINI. Signor presidente, accetto di riformulare tutti i miei emendamenti nel senso da lei indicato.

GIANCARLO GALLI. Ritiro i miei subemendamenti 0. 5. 1. 12, 0. 5. 1. 13, 0. 5. 1. 14 e 0. 5. 1. 17.

ROMEO RICCIUTI. Ritiro il mio subemendamento 0. 5. 1. 19.

GIORGIO RUFFOLO, *Ministro dell'ambiente.* Il Governo è del medesimo avviso del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Galli 0. 5. 1. 3.

(È approvato).

Pongo in votazione il subemendamento del relatore 0. 5. 1. 20.

(È approvato).

Pongo in votazione il subemendamento Ferrarini 0. 5. 1. 4, nella seguente nuova formulazione:

All'emendamento 5. 1, comma 4, sopprimere le seguenti: di disinquinamento.

(È approvato).

Pongo in votazione il subemendamento del Governo 0. 5. 1. 5.

(È approvato).

I subemendamenti Galli 0. 5. 1. 6 e 0. 5. 1. 7 risultano pertanto assorbiti.

Pongo in votazione il subemendamento Ferrarini 0. 5. 1. 8, nella seguente nuova formulazione:

All'emendamento 5. 1, comma 6, dopo la parola: ricognizione, *aggiungere le seguenti:* degli squilibri ambientali.

(È approvato).

Risulta pertanto assorbito il subemendamento Galli 0. 5. 1. 11.

Pongo in votazione il subemendamento Ferrarini 0. 5. 1. 9, nella seguente nuova formulazione:

All'emendamento 5. 1, comma 6, lettera a) *premettere le parole:* a ridurre od elimi-

nare i fenomeni di squilibrio ambientale e di inquinamento e.

(È approvato).

Pongo in votazione il subemendamento Ferrarini 0. 5. 1. 10, nella seguente nuova formulazione:

All'emendamento 5. 1, lettera b), *comma 6, aggiungere in fine le parole:* dei fenomeni di squilibrio.

(È approvato).

Pongo in votazione il subemendamento Galli 0. 5. 1. 15.

(È approvato).

Pongo in votazione il subemendamento Galli 0. 5. 1. 16.

(È approvato).

Pongo in votazione il subemendamento del relatore 0. 5. 1. 21.

(È approvato).

Pongo in votazione il subemendamento Galli 0. 5. 1. 18, nella seguente nuova formulazione:

All'emendamento 5. 1, aggiungere in fine il seguente comma:

10. Nei casi di accertata inadempienza da parte degli enti locali competenti alla realizzazione degli interventi previsti dal piano, la regione assegna un congruo termine per provvedere, decorso inutilmente il quale provvede in via sostitutiva. Nell'ipotesi di esercizio dei poteri sostitutivi di cui al presente comma, gli oneri derivanti dalla realizzazione e gestione degli impianti gravano sulle risorse finanziarie, come definite dal piano.

(È approvato).

Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento del relatore 5. 1, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 6.

(Interventi urgenti di risanamento atmosferico ed acustico nelle città).

1. Il programma triennale definisce le direttive e i termini di riferimento per la elaborazione di programmi urgenti di risanamento atmosferico ed acustico nelle città con più di 300.000 abitanti volti ad assicurare, entro le aree urbane definite dallo stesso programma, il censimento, il monitoraggio, i sistemi di allarme concernenti le emissioni sonore e di quelle nell'atmosfera, nonché i progetti di intervento volti al contenimento delle emissioni entro i limiti previsti dalla normativa vigente.

2. I programmi, articolati per progetti, sono presentati, per il finanziamento tramite contributi in conto capitale al Ministro dell'ambiente entro i termini fissati del CIPE per ciascun anno di applicazione del programma triennale, dalle regioni interessate, d'intesa con i comuni compresi entro i confini dell'area urbana interessata. L'istruttoria tecnica per la valutazione dei progetti è svolta sulla base degli obiettivi e delle priorità fissati dal programma triennale dalla commissione tecnico-scientifica di cui all'articolo 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

3. Per l'attuazione dei progetti ivi compresa la loro elaborazione di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di lire 40 miliardi per l'anno 1989, lire 150 miliardi per l'anno 1990 e lire 180 miliardi per l'anno 1991.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti e subemendamenti:

Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

ART. 6.

(Interventi urgenti di risanamento atmosferico ed acustico nelle città).

1. Il programma triennale 1989-1991 definisce le direttive e i termini di riferi-

mento per la elaborazione di programmi urgenti di risanamento atmosferico ed acustico nelle città con più di 300.000 abitanti, volti ad assicurare il censimento e il monitoraggio delle emissioni sonore e di quelle nell'atmosfera, nonché di progetti di intervento, volti al contenimento delle emissioni entro i limiti previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento agli interventi sugli impianti di riscaldamento del patrimonio pubblico, sui mezzi di trasporto pubblico e sui veicoli pubblici, nonché per la fluidificazione del traffico veicolare. Si applicano le disposizioni dell'articolo 4.

2. I programmi, articolati per progetti, sono presentati per il finanziamento tramite contributi in conto capitale dalle regioni, d'intesa con i comuni compresi entro i confini dell'area urbana interessata, al Ministro dell'ambiente entro i termini fissati dal CIPE per ciascun anno di applicazione del programma triennale. L'istruttoria tecnica per la valutazione dei progetti è svolta dalla commissione tecnico-scientifica di cui all'articolo 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

3. Per l'attuazione dei progetti di cui al comma 2, ivi compresa la loro elaborazione, è autorizzata la spesa di lire 40 miliardi per il 1989, lire 150 miliardi per l'anno 1990 e lire 180 per l'anno 1991.

6. 1.

Il Relatore.

Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

ART. 6.

1. Il programma triennale 1989-1991 prevede, tra le priorità, il risanamento atmosferico ed acustico nelle città con più di 300.000 abitanti. Le intese di cui all'articolo 4 definiscono, tra l'altro, i criteri per assicurare il censimento delle fonti, la realizzazione delle reti di monitoraggio, nonché, sentiti i comuni interessati, gli interventi volti al contenimento delle emissioni sui limiti vigenti, con particolare riguardo a quelli sui mezzi di trasporto pubblico, sugli impianti di riscaldamento del patrimonio pubblico e per la fluidificazione del traffico veicolare.

2. Per le finalità del presente articolo, nonché per l'elaborazione dei progetti, è autorizzata la spesa di lire 40 miliardi per il 1989, di lire 150 miliardi per il 1990 e di lire 180 miliardi per l'anno 1991.

6. 2.

Galli.

All'emendamento 6. 1, comma 1, sopprimere le parole: Nelle città con più di 300.000.

0. 6. 1. 2.

Ricciuti.

All'emendamento 6. 1, comma 1, sostituire la parola: città *con le seguenti:* aree urbane.

0. 6. 1. 3.

Ricciuti.

All'emendamento 6. 1, comma 1, sopprimere le parole da: entro *sino alla parola:* veicolare; *conseguentemente dopo la parola:* emissioni *aggiungere le seguenti:* A tale scopo va data priorità agli interventi sugli impianti di riscaldamento del patrimonio pubblico e alle norme relative ai mezzi di trasporto pubblico con priorità per lo sviluppo di mezzi elettrici e metano, di sistemi meccanizzati e teleguidati, di norme di interconnessione sulle reti di fluidificazione del traffico privato.

0. 6. 1. 4.

Testa Enrico, Serafini Massimo.

Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

ART. 6.

1. Il programma triennale 1989-1991 definisce direttive per la elaborazione di interventi per il risanamento atmosferico

ed acustico nelle aree urbane identificate dalle intese di cui all'articolo 4. Le intese definiscono, altresì, i criteri per assicurare il censimento delle fonti, la realizzazione delle reti di monitoraggio, nonché, sentiti i comuni interessati, gli interventi volti al contenimento delle emissioni nei limiti vigenti, con particolare riguardo a quelli sui mezzi di trasporto pubblico, sugli impianti di riscaldamento del patrimonio pubblico e per la fluidificazione del traffico veicolare.

2. I progetti degli interventi sono sottoposti a valutazione tecnica da parte della commissione tecnico-scientifica di cui all'articolo 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

3. Per le finalità del presente articolo, nonché per l'elaborazione dei progetti è autorizzata la spesa di lire 40 miliardi per il 1989, di lire 150 miliardi per il 1990 e di lire 180 miliardi per l'anno 1991.

6. 3.

Galli.

AMEDEO D'ADDARIO. Vorrei che risultassero evidenti due elementi di riferimento, essenziali quando si discute di inquinamento atmosferico.

Da un lato, va tenuta in considerazione la dimensione urbana, individuata anche dagli indici di motorizzazione e, quindi, di inquinamento acustico ed atmosferico, rilevati attraverso varie fonti statistiche.

Il secondo elemento da tenere presente è quello relativo all'esistenza di aggregati urbani che non si limitano al territorio amministrativo, quindi alla circoscrizione comunale.

L'Italia è composta, infatti, anche da città che presentano tali caratteristiche di conurbazione; mi sembra alquanto singolare, pertanto, che in una legge dello Stato vengano introdotte distinzioni basate esclusivamente sulla dimensione demografica.

Vorrei a questo punto chiarire una questione, per evitare che sorgano equivoci (sembra, infatti, che si rischi di creare equivoci ogni volta che ci si esprime, sia in questa sede, sia altrove). Mi riferisco all'elenco dei parchi nazionali previsto nel provvedimento; si tratta di un problema al quale è già stato fatto cenno in precedenza, nel corso di questa stessa seduta.

Come risulta dal *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* del 6 aprile scorso, sono state assunte in proposito posizioni tali da determinare conseguenze di enorme rilevanza. Ho pertanto dichiarato sulla stampa che mi sembrava piuttosto singolare che, a distanza di due giorni dal convegno tenutosi a L'Aquila, promosso dalla CGIL con la raccolta di tremila firme, una dichiarazione pubblica resa dall'onorevole Enrico Testa...

PRESIDENTE. Onorevole D'Addario, l'elenco dei parchi nazionali è contenuto nell'articolo 9, mentre al momento stiamo discutendo l'articolo 6; la prego, pertanto, di attenersi all'argomento. Potrà tornare sulla questione in sede di discussione dell'articolo 9.

ENRICO TESTA. Mi riprometto di far pervenire *brevi manu* all'onorevole D'Addario il resoconto della seduta cui ha fatto riferimento, in modo che possa rendersi conto esattamente di come si sono svolti i fatti, dal momento che non sembra esserne a conoscenza, non essendo stato presente.

Per quanto riguarda l'articolo 6 e le proposte di modifica ad esso riferite, sono d'accordo con la formulazione dell'emendamento Galli 6. 3, che risolve i problemi indicati nei subemendamenti dell'onorevole Ricciuti e posti in luce anche dal collega D'Addario nel corso del suo intervento. Non può esservi, infatti, una discriminazione legata al numero degli abitanti: dovranno essere le regioni ad individuare le zone che presentino particolare necessità di interventi di risanamento acustico ed atmosferico.

ANTONIO CEDERNA. Non comprendo appieno il senso del secondo periodo del-

l'emendamento Galli 6. 3. Questo, infatti, inizia dicendo: « Le intese definiscono, altresì... ». Che cosa si definisce ?

PRESIDENTE. Si tratta delle direttive di cui al primo periodo dello stesso emendamento.

In qualità di relatore, ritiro l'emendamento 6. 1, in quanto ritengo migliore la formulazione dell'emendamento Galli 6. 3.

GIANCARLO GALLI. Ritiro il mio emendamento 6. 2, in quanto le modifiche in esso proposte sono comprese nell'emendamento 6. 3, la cui formulazione è più completa.

ROMEO RICCIUTI. Durante la discussione informale tenutasi questa mattina avevo presentato due subemendamenti all'emendamento 6. 1 del relatore, dei quali il presidente ha poc'anzi dato lettura.

Avevo citato in proposito l'esempio di Pescara, città fortemente inquinata sotto gli aspetti considerati dal testo in oggetto, la quale, però, non avrebbe potuto aspirare ad un intervento di risanamento in quanto il limite minimo degli abitanti è stato fissato in 300 mila.

Tutti i componenti il Comitato ristretto si erano dimostrati d'accordo con la mia tesi ed anche il ministro ne aveva riconosciuto la validità.

A questo punto, però, i miei subemendamenti non hanno più ragione di esistere, in quanto il loro contenuto risulta interamente assorbito dall'emendamento Galli 6. 3, la cui formulazione ritengo preferibile, in quanto più completa.

Dichiaro, pertanto, di ritirare i subemendamenti 0. 6. 1. 2 e 0. 6. 1. 3.

ENRICO TESTA. Poiché l'emendamento del relatore 6. 1 è stato ritirato, riformulo il nostro subemendamento 0. 6. 1. 4 nel seguente modo:

All'emendamento 6. 3, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

A tale scopo va data priorità agli interventi sugli impianti di riscaldamento del patrimonio pubblico e alle norme relative ai mezzi di trasporto pubblico con priorità per lo sviluppo di mezzi elettrici e metano, di sistemi meccanizzati e teleguidati e di misure di interconnessione delle reti di fluidificazione del traffico privato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Testa Enrico e Serafini Massimo 0. 6. 1. 4 nella nuova formulazione.

(È approvato).

Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento Galli 6. 3, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 7.

(Completamento del piano generale di risanamento delle acque e interventi di risanamento idrico nei bacini idrografici nazionali).

1. Il Ministero dell'ambiente provvede, entro il 1990, al completamento della redazione del piano generale di risanamento delle acque di cui all'articolo 1, primo comma, lettera *d)*, della legge 10 maggio 1976, n. 319. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per l'anno 1989 e di lire 10 miliardi per l'anno 1990.

2. Il programma triennale definisce le direttive e i termini di riferimento per la elaborazione di piani di risanamento dei bacini idrografici dei fiumi Po, Adige, Arno, Tevere e Volturno nonché degli altri maggiori bacini idrografici dei fiumi che sfociano nel mare Adriatico, concernenti gli interventi per:

a) la depurazione degli affluenti urbani ed industriali, in attuazione di quanto disposto dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) la depurazione degli effluenti degli allevamenti zootecnici;

c) la riduzione del carico inquinante immesso nei bacini fluviali attraverso:

1) incentivi alla trasformazione dei cicli produttivi industriali;

2) incentivi per la diminuzione dell'impiego di concimi e pesticidi in agricoltura;

d) la regolazione e la disciplina delle escavazioni che modificano il trasporto solido e la capacità di autodepurazione dei fiumi del bacino idrografico padano;

e) la salvaguardia, la regolamentazione e l'uso delle risorse naturali nelle aree fluviali anche per finalità ricreative e del tempo libero.

3. I piani di risanamento sono elaborati, per il 1989, dal Ministro dell'ambiente attraverso Conferenze interregionali permanenti istituite ai sensi della legge 10 maggio 1976, n. 319 e, per i successivi anni 1990 e 1991, dai Comitati di bacino disciplinati dalla legge per la difesa del suolo.

4. I piani di risanamento, articolati per progetti di intervento, sono presentati per il finanziamento, tramite contributi in conto capitale, al Ministero dell'ambiente entro i termini fissati dal CIPE. L'istruttoria tecnica per la valutazione dei progetti è affidata alla Commissione tecnico-scientifica di cui all'articolo 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

5. Per il finanziamento dell'elaborazione ed attuazione dei piani e dei progetti di cui ai commi 3 e 4 è autorizzata la spesa di 282 miliardi nell'anno 1989, lire 700 miliardi per l'anno 1990 e lire 800 miliardi per l'anno 1991, con la riserva di due terzi delle risorse per il piano di risanamento del fiume Po.

Avverto che a tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti e subemendamenti:

Sostituire l'articolo 7 con il seguente:

ART. 7.

(Piani di risanamento idrico).

1. Il programma triennale 1989-1991 definisce le direttive e i termini di riferimento per la elaborazione dei piani di risanamento dei bacini idrografici dei fiumi Po, Adige, Arno, Tevere e Volturno nonché degli altri maggiori bacini idrografici che sfociano nel mare Adriatico, concernenti gli interventi per:

a) la depurazione degli affluenti urbani ed industriali, in attuazione della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) la depurazione degli effluenti degli allevamenti zootecnici;

c) la riduzione del carico inquinante immesso nei bacini fluviali attraverso misure per la trasformazione dei cicli produttivi industriali, e misure per la diminuzione dell'impiego di concimi e pesticidi in agricoltura;

d) la salvaguardia, la regolamentazione e l'uso delle risorse naturali delle aree fluviali.

2. I piani di risanamento sono elaborati, per il 1989, dal Ministro dell'ambiente attraverso conferenze interregionali permanenti istituite ai sensi della legge 10 maggio 1976, n. 319 e, per i successivi anni 1990 e 1991, dai comitati di bacino disciplinati dalla legge per la difesa del suolo.

3. I piani di risanamento, articolati per progetti di intervento, sono presentati per il finanziamento tramite contributi in conto capitale, al Ministero dell'ambiente entro i termini fissati dal CIPE. L'istruttoria tecnica per la valutazione dei progetti è affidata alla commissione tecnico-

scientifica di cui all'articolo 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

4. Per il finanziamento dell'elaborazione ed attuazione dei piani e dei progetti di cui ai commi 2 e 3 è autorizzata la spesa di lire 297 miliardi nell'anno 1989, lire 728 miliardi per l'anno 1990 e lire 794 miliardi per l'anno 1991, con la riserva, per il medesimo triennio, di due terzi delle risorse per il piano di risanamento del fiume Po.

7. 1.

Il Relatore.

All'emendamento 7. 1, comma 1, sostituire l'alinea con il seguente:

1. Il programma triennale 1989-1991, ha, tra l'altro, la priorità di elaborare ed avviare l'attuazione dei piani di risanamento dei bacini idrografici del Po, Adige, Arno, Tevere e Volturno, nonché degli altri maggiori bacini idrografici che sfociano nel mare Ariatico, attraverso.

0. 7. 1. 1.

Galli.

All'emendamento 7. 1, comma 1, dopo le parole: nel mare Adriatico, *aggiungere le seguenti:* e nel mare Tirreno.

0. 7. 1. 2.

Martuscelli.

All'emendamento 7. 1, comma 1, lettera b), *dopo la parola:* zootecnici, *aggiungere le seguenti:* nonché misure di decongestionamento delle aree a più alta densità zootecnica.

0. 7. 1. 3.

Serafini Massimo, Angeloni, Boselli, Testa Enrico.

All'emendamento 7. 1, sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

2. I piani di risanamento per il 1989 sono approvati dalle Conferenze interregionali istituite ai sensi della legge 10 maggio 1976, n. 319 e, per gli anni successivi, dalle Autorità o Comitati di bacino, competenti ai sensi della legge per la difesa del suolo. I piani di risanamento tengono conto delle previsioni dei piani di zona ad alto rischio eventualmente vigenti ed assicurano il coordinamento e l'integrazione degli interventi previsti.

3. Il Ministro dell'ambiente provvede al finanziamento dei progetti di attuazione dei piani previa istruttoria tecnica da parte della commissione tecnico-scientifica di cui all'articolo 14, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

0. 7. 1. 4.

Galli.

All'emendamento 7. 1, comma 2, sostituire le parole da: dai Comitati *sino al termine, con le seguenti:* dalle Autorità di bacino o dai Comitati di bacino competenti ai sensi della legge per la difesa del suolo, che assicurano il coordinamento dei piani di risanamento con le previsioni dei piani di bacino.

0. 7. 1. 5.

Ferrarini.

All'emendamento 7. 1, comma 2, dopo la parola: elaborati *aggiungere le seguenti:* sulla base delle risorse disponibili per il bacino.

0. 7. 1. 6.

Galli.

All'emendamento 7. 1, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Sono fatti salvi gli interventi per le aree ad alto rischio di crisi ambientale, che sono recepiti come priorità nel piano di risanamento.

0. 7. 1. 7.

Galli.

Comunico altresì che l'onorevole Ricciuti aveva presentato il seguente emen-

damento riferito all'articolo 9 dell'originario disegno di legge:

Al comma 7, dopo le parole: dell'artigianato, *aggiungere le seguenti:* dell'agricoltura e delle foreste.

Tale emendamento è però inammissibile.

PAOLO MARTUSCELLI. Il mio subemendamento prevede di estendere anche al Mar Tirreno gli effetti del programma per gli altri maggiori bacini idrografici non ricompresi nell'elencazione di cui al primo comma dell'emendamento 7. 1. Tale previsione ritengo debba essere considerata alla luce del fatto che nel salernitano, nel casertano ed in Calabria vi sono situazioni piuttosto critiche. Il risanamento idrico dei fiumi e dei loro affluenti non deve essere in alcun modo penalizzato dal provvedimento in esame.

ENRICO TESTA. Perché non anche allo Ionio! Con questo provvedimento s'intende effettuare una scelta di priorità.

PAOLO MARTUSCELLI. Conosco molto bene i problemi, ma, quale rappresentante delle aree tirreniche, ho il dovere di far conoscere al Parlamento anche quelle situazioni di inquinamento.

GIANFRANCO ROCELLI. Pur ritenendo che l'onorevole Martuscelli abbia ragione, con molta probabilità in sede di Comitato ristretto si è valutata anche la particolare caratteristica del mare Adriatico. Si tratta, infatti, di un bacino più chiuso e con fondali che non superano i 200 metri, tutti aspetti che configurano un'oggettiva urgenza dell'intervento.

PRESIDENTE. In qualità di relatore, esprimo parere favorevole sui subemendamenti Serafini Massimo ed altri 0. 7. 1. 3 e Galli 0. 7. 1. 4, mentre esprimo parere contrario sull'emendamento Martuscelli 0. 7. 1. 2. Per quanto riguarda i subemendamenti Galli 0. 7. 1. 1. 0. 7. 1. 6 e 0. 7. 1. 7, chiedo al presentatore di ritirarli, mentre il subemendamento Ferrarini 0. 7. 1. 5 verrebbe assorbito dall'eventuale approvazione del subemendamento 0. 7. 1. 4.

GIORGIO RUFFOLO, *Ministro dell'ambiente*. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

GIANCARLO GALLI. Signor presidente, ritiro i miei subemendamenti 0. 7. 1. 1, 0. 7. 1. 6 e 0. 7. 1. 7.

PAOLO MARTUSCELLI. Signor presidente, ritiro il mio subemendamento 0. 7. 1. 2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Serafini Massimo ed altri 0. 7. 1. 3.

(È approvato).

Pongo in votazione il subemendamento Galli 0. 7. 1. 4.

(È approvato).

L'emendamento Ferrarini 0. 7. 1. 5 risulta pertanto assorbito.

Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento del relatore 7. 1, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 8.

(Promozione della qualità dell'ambiente e nuova occupazione nel Mezzogiorno e coordinamento con l'intervento straordinario nel Mezzogiorno).

1. Il programma triennale definisce le direttive e i termini di riferimento per la predisposizione di progetti di intervento da destinarsi alla nuova occupazione mediante iniziative finalizzate a tutela del-

l'ambiente localizzate nei territori meridionali di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

2. I progetti di intervento di cui al comma 1 hanno ad oggetto il completamento dei progetti nazionali di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *f)* della legge 11 marzo 1988, n. 67, nonché progetti concernenti: la salvaguardia, il recupero e la manutenzione delle coste, lo sviluppo e la gestione di parchi e riserve naturali; il completamento e la gestione di impianti di disinquinamento di acque reflue nelle aree più densamente popolate.

3. I progetti di cui al presente articolo sono definiti dal Ministero dell'ambiente, ovvero presentati da amministrazioni statali o dalle regioni.

4. Il Ministro dell'ambiente e il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno assicurano, attraverso un accordo di programma ai sensi dell'articolo 7 della legge 1° marzo 1986, n. 64, il coordinamento dei progetti di cui al presente articolo con i progetti e gli interventi previsti dal programma triennale e dai piani annuali di intervento straordinario nel Mezzogiorno.

5. L'istruttoria tecnica per la valutazione dei progetti presentati da amministrazioni statali o dalle regioni è svolta, sulla base degli obiettivi e delle priorità fissati dal programma, dalla commissione tecnico-scientifica di cui all'articolo 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, all'uopo integrata da due rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e da due rappresentanti del Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

6. Per l'attuazione dei progetti ivi compreso la loro elaborazione di cui al presente articolo e dell'accordo di programma è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi nell'anno 1989, lire 151 miliardi per l'anno 1990 e lire 180 miliardi per l'anno 1991.

Avverto che a tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti e subemendamenti:

Sostituire l'articolo 8 con il seguente:

ART. 8.

(Promozione della qualità dell'ambiente e nuova occupazione nel Mezzogiorno e coordinamento con l'intervento straordinario nel Mezzogiorno).

1. Il programma triennale 1989-1991 definisce le direttive e i termini di riferimento per la predisposizione di progetti di intervento da destinarsi alla nuova occupazione mediante iniziative finalizzate alla tutela dell'ambiente localizzate nei territori meridionali di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

2. I progetti di intervento di cui al comma 1 con le modalità dell'articolo 18, comma 1, lettera *f)* della legge n. 67 hanno ad oggetto il completamento dei progetti nazionali di cui al predetto articolo 18, comma 1, lettera *f)* nonché progetti concernenti: la salvaguardia, il recupero e la manutenzione delle coste, lo sviluppo e la gestione di parchi e riserve naturali; il completamento e la gestione di impianti di disinquinamento di acque reflue nelle aree più densamente popolate, la bonifica dei suoli inquinati.

3. I progetti di cui al presente articolo sono definiti dal Ministero dell'ambiente, ovvero presentati da amministrazioni statali, dalle regioni, dagli enti locali e dagli enti parco.

4. Il Ministro dell'ambiente e il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno assicurano, attraverso un accordo di programma ai sensi dell'articolo 7 della legge 1° marzo 1986, n. 64, il coordinamento dei progetti di cui al presente articolo con i progetti e gli interventi previsti dal programma triennale e dai piani annuali di intervento straordinario nel Mezzogiorno.

5. L'istruttoria tecnica per la valutazione dei progetti presentati da amministrazioni statali o delle regioni è svolta, sulla base degli obiettivi e delle priorità fissati dal programma triennale, dalla commissione tecnico-scientifica di cui all'articolo 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, all'uopo integrata da due rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e da due rappresentanti del Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

6. Per l'attuazione dei progetti, ivi compresa la loro elaborazione, di cui al presente articolo e dell'accordo di programma è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi nell'anno 1989, lire 150 miliardi per l'anno 1990 e lire 180 miliardi per l'anno 1991.

8. 1.

Il Relatore.

All'emendamento 8. 1, sostituire il comma 2 con i seguenti:

2. I progetti di intervento di cui al comma 1 con le modalità di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *f)*, della legge 11 marzo 1988 n. 67, hanno ad oggetto il completamento dei progetti nazionali di cui al predetto articolo 18, comma 1, lettera *f)*, nonché progetti concernenti: la salvaguardia, il recupero e la manutenzione delle coste, lo sviluppo e la gestione di parchi e riserve naturali; il risanamento e l'ampliamento del verde urbano; il completamento e la gestione di impianti di disinquinamento di acque reflue nelle aree più densamente popolate, la bonifica dei suoli inquinati. I progetti di intervento dovranno prevedere, agli stessi fini della creazione di occupazione aggiuntiva per giovani disoccupati di cui alla prima parte del presente comma, ogni idonea iniziativa finalizzata:

a) alla realizzazione di programmi e interventi anche a elevato contenuto tecnologico, con funzioni di supporto agli organismi istituzionalmente competenti all'espletamento dei compiti di controllo ambientale e delle fonti di inquinamento;

b) al miglioramento delle metodologie e delle tecniche di gestione delle aree protette e dei parchi naturali ed al recupero delle cave dismesse;

c) allo sviluppo, alla valorizzazione, all'utilizzazione e alla diffusione di tecnologie e sistemi innovativi per la prevenzione dei fenomeni di inquinamento e per il conseguente risanamento ambientale.

2-*bis*. Alla realizzazione delle iniziative finalizzate alla creazione di occupazione aggiuntiva potranno essere ammessi altresì i disoccupati che, avendo compiuto il ventinovesimo anno di età, e non avendo superato il quarantesimo anno, siano in possesso di comprovati requisiti rilevanti ai fini della realizzazione delle stesse iniziative.

0. 8. 1. 1.

de Lorenzo.

All'emendamento 8. 1, comma 2, dopo la parola: naturali, *aggiungere le seguenti:* anche regionali.

0. 8. 1. 2.

Ferrarini.

All'emendamento 8. 1, comma 2, in fine aggiungere le parole: o da potenzialità di valorizzazione.

0. 8. 1. 3.

Ricciuti.

All'emendamento 8. 1, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. I progetti di cui al presente articolo sono promossi dal Ministero dell'ambiente, dalle regioni, enti pubblici di ricerca, università, enti parco nazionali, organismi di gestione delle aree protette, servizi di difesa del suolo, province, comuni e loro consorzi, comunità montane, aziende municipalizzate; le stesse sono attuate da imprese, anche cooperative.

0. 8. 1. 4.

de Lorenzo.

All'emendamento 8. 1, comma 3, in fine aggiungere le parole: in conformità ai criteri di valutazione definiti dal Ministro dell'ambiente, sentito il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
0. 8. 1. 5.

Ferrarini.

All'emendamento 8. 1, comma 3, aggiungere, in fine, le parole: e dai soggetti pubblici gestori di riserve naturali.
0. 8. 1. 6.

Testa Enrico.

All'emendamento 8. 1, comma 5, sostituire le parole: presentati da amministrazioni statali o dalle regioni, *con le seguenti:* presentati dai soggetti di cui al comma 3.
0. 8. 1. 7.

de Lorenzo.

Invito l'onorevole Ricciuti a ritirare il suo subemendamento 0. 8. 1. 3.

ROMEO RICCIUTI. Pur ribadendo le necessità della modifica da me proposta, accolgo l'invito del relatore e ritiro tale subemendamento.

FRANCESCO DE LORENZO. I miei emendamenti recepiscono una parte del contenuto delle proposte di legge concernenti i temi ambientali riprendendo un discorso iniziato nel corso dell'esame della legge finanziaria per il 1988.

Vi sono modifiche che riguardano per esempio la facoltà di presentare progetti di risanamento e di ampliamento del verde urbano. Quando parliamo dei parchi o delle riserve naturali si tiene conto solo delle aree riconosciute ufficialmente. Nel Meridione, specialmente nelle zone metropolitane più densamente abitate, manca completamente una effettiva gestione e valorizzazione del verde pubblico; le riserve e i parchi naturali sono in stato di abbandono e occorrono iniziative tendenti ad un loro recupero. Ritenevo, quindi, opportuno introdurre un riferimento specifico ai progetti di salvaguardia ambientale e di gestione dei parchi e delle riserve nelle aree metropolitane del Mezzogiorno.

Un altro punto riguarda l'iniziativa finalizzata a programmi ed interventi, anche ad elevato contenuto tecnologico, rivolti al controllo ambientale per identificare le forme di inquinamento. Le province ed i comuni sono sprovvisti di strumenti adeguati a svolgere tali attività; mi sembrava opportuno prevedere una normativa che affrontasse, per esempio, anche il problema del recupero delle cave dismesse, argomento molto importante che altrimenti non verrebbe preso in considerazione.

Il subemendamento 0. 8. 1. 1, introduce, inoltre, il discorso della prevenzione dall'inquinamento. Tutto ciò non significa prevedere ulteriori finanziamenti, ma la possibilità di presentare progetti che, in sede di valutazione, possono anche essere respinti, ma non reputo giusto ipotecare il futuro impedendo un ampliamento delle aree di intervento. Si tratta di attività che possono avere una loro continuità con ricadute sul piano produttivo ed occupazionale.

Si prevede ancora la possibilità di assumere personale includendo soggetti che abbiano compiuto il ventinovesimo anno di età nel caso in cui abbiano acquisito competenze specifiche di cui valga la pena avvalersi, specie in alcune zone del nostro paese dove si riscontrano carenze di operatori qualificati.

Ritengo che siano proposte emendative che contribuiscano a rendere più significative le norme che vogliamo approvare; invito quindi la Commissione ad approvarle.

PIERO MARIO ANGELINI. Pregherei il collega de Lorenzo di considerare il lunghissimo dibattito che si è già sviluppato su questo tema: sono d'accordo con lui per quanto riguarda la necessità di assegnare risorse al Meridione, ma a condizione che siano finalizzate alla tutela e alla salvaguardia dell'ambiente. Gli emen-

damenti da lui proposti pongono un problema diverso da quello che si intendeva affrontare.

Sono favorevole ad approvare l'emendamento relativo al verde urbano, e la parte relativa al recupero dei territori degradati.

ENRICO TESTA. Signor presidente, questo modo di procedere svilisce la sede legislativa. Il gruppo comunista – se si continuerà in questa maniera – sarà costretto a porre maggiori difficoltà per l'esame dei provvedimenti in questa sede. Desidero sapere se la proposta del collega Angelini comporta la presentazione di nuovi emendamenti e se ciò sia ammissibile in questa fase.

PRESIDENTE. Onorevole Testa, prima che lei chiedesse di parlare avevo intenzione di sollecitare l'onorevole Angelini a formalizzare la sua proposta in un subemendamento, la cui presentazione è ammissibile in questa fase del procedimento.

GIORGIO RUFFOLO, *Ministro dell'ambiente*. Devo confessare che sono assai preoccupato perché il testo della legge deve essere estremamente chiaro, leggibile e difendibile. L'esame di emendamenti importanti e meditati come quelli presentati dall'onorevole de Lorenzo implica un'attenzione che probabilmente ora non ho. La mia impressione è che le osservazioni svolte dall'onorevole Angelini siano da accogliere augurandomi che possano essere formalizzate in un subemendamento.

La materia in discussione è travagliatissima poiché si è tentato di trovare una soluzione che tenesse conto della assoluta straordinarietà di questi progetti e delle limitate risorse disponibili. Assoluta straordinarietà dei progetti significa che essi devono essere circoscrivibili ad alcune funzioni e non possono in nessun modo essere finalizzati all'assunzione di personale precario nella pubblica amministrazione: questo è il rischio del provvedimento e lo si corre maggiormente se si decide di aumentare le tipologie degli interventi.

Ribadisco quindi la mia adesione alla proposta dell'onorevole Angelini sulla scia dell'indicazione fornita dall'onorevole de Lorenzo, escludendo, però, estensioni che comporterebbero deformazioni interpretative della legge. Per un parere finale, comunque, mi riservo di prendere visione del subemendamento una volta formalizzato.

FRANCESCO DE LORENZO. Forse non mi sono spiegato bene. In questa fase non si intendeva creare nuova occupazione in altre strutture pubbliche; il discorso è diverso, ma non voglio approfittare per inserirlo nel momento in cui si è in una fase conclusiva. Pertanto, intendo presentare un subemendamento al secondo comma dell'emendamento 8. 1; ritengo, infatti, che la questione del verde urbano sia fondamentale.

ROSA FILIPPINI. Desidero intervenire sull'ordine dei lavori, per sottolineare come sia impossibile per il rappresentante di un piccolo gruppo, cui sono affidati molti incarichi, seguire in maniera ordinata la discussione di un provvedimento come quello al nostro esame. Questa mattina, avendo partecipato ai lavori della Giunta per il regolamento, sono stata sostituita in questa Commissione dalla collega Donati, la quale, però, non ha potuto sostituirmi anche nel pomeriggio, e non è riuscita a comunicarmi tale indisponibilità. Questo è il motivo per cui sono giunta in Commissione con un'ora di ritardo.

Pertanto, stante l'impossibilità da parte mia di valutare attentamente gli emendamenti ed i subemendamenti presentati, chiedo che il seguito della discussione sia rinviato a domani.

PRESIDENTE. Sospendo brevemente la seduta per consentire la formulazione dei subemendamenti preannunciati.

La seduta, sospesa alle 16,40, è ripresa alle 16,50.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione del provvedimento. L'onorevole Piero Mario Angelini ha presentato il seguente subemendamento al subemendamento de Lorenzo 0. 8. 1. 1:

Al comma 2, dopo le parole: suoli inquinati, *aggiungere le seguenti:* e il recupero delle cave dismesse; *e sopprimere le restanti parti.*

DINO MAZZA. Esprimerò voto contrario sull'articolo perché dalla sua approvazione, a mio avviso, deriverebbe un grave pregiudizio per la finanza pubblica, dandosi la stura al rischio di speculazioni.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Ferrarini 0. 8. 1. 2, ora riferito al subemendamento de Lorenzo 0. 8. 1. 1.

(È approvato).

Pongo in votazione il subemendamento Angelini Piero.

(È approvato).

Pongo in votazione il subemendamento de Lorenzo 0. 8. 1. 1, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

ROSA FILIPPINI. Vorrei sottolineare l'inopportunità di apportare variazioni all'ordine del giorno nel corso della giornata. Tali decisioni, infatti, si riflettono negativamente soprattutto sui gruppi di esigua consistenza, che sono posti nell'impossibilità di coordinare gli interventi dei propri rappresentati.

ENRICO TESTA. Considerato che siamo arrivati « al limite » delle nostre possibilità, propongo di sospendere la seduta e di rinviarla a domani.

PIERO MARIO ANGELINI. In questo caso potremmo tenere la seduta del Comitato ristretto incaricato di esaminare la legge sui parchi.

GIULIO FERRARINI. Concordo con la proposta di rinviare a domani il seguito dell'esame dei tre punti all'ordine del giorno. In tal modo potremmo affrontare con maggiore serenità la discussione su aspetti di particolare rilievo quali, per esempio, quelli connessi alla materia degli espropri.

PIERO MARIO ANGELINI. Potremmo concludere stasera le votazioni in linea di principio, si da porre la Commissione bilancio in condizione di così formulare i prescritti pareri nella mattinata di domani.

PRESIDENTE. Non credo che la Commissione bilancio sia in grado di esprimere i pareri in tempi così ristretti.

Il seguito della discussione è rinviato alla seduta di domani.

La seduta termina alle 17.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. GIANLUIGI MAROZZA

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia delle Commissioni e degli Organi Collegiali il 2 giugno 1989.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO